

## Art. 122

1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
2. ***Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.<sup>1</sup>***
3. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
4. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

---

<sup>1</sup> Questo principio costituzionale, se si vuole vedere con logica e ragionevolezza, vorrebbe evitare troppi impegni che non porterebbero l'eletto ad occuparsi con adeguato impegno ed attenzione ai ruoli rappresentativi ricoperti. E' quindi ovvio che il principio vale anche in senso inverso ovvero che chi ha cariche parlamentari non possa ricoprire ruoli rappresentativi in Regione (nella realtà si è giocato con l'uso dei termini perché ci sono parlamentari che ricoprono cariche in Consigli e Giunte regionali).